

**N. 727/2022 R.G.**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

**DOTT. MARCELLO BUSCEMA**  
**DOTT.SSA FRANCESCA ARATARI**  
**DOTT.SSA FEDERICA NARDI**

**PRESIDENTE**  
**GIUDICE**  
**GIUDICE EST. REL.**

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2022, nella causa iscritta al n. 727/2022 r.g., promossa ex art. 10 Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e artt. 737 ss. c.p.c. e vertente

**tra**

**FAIELLA TULLIO RAIMONDO (C.F. FLLTLR60M10F839V)**, con l'avv.to Cristiano Cacace, come da procura alle liti in atti;

**e**

**SPINELLI GIOACCHINO (C.F. SPNGCH42H26G273F)**, con l'avv.to Francesco Corsi, come da procura alle liti in atti;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (di seguito anche solo il "Regolamento"), Faiella Tullio Raimondo ha richiesto la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato in data 3.12.2012 dal Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Frascati, in favore di Spinelli Gioacchino, a seguito della concessione del decreto ingiuntivo n. 213/2011 in data 19.09.2011, emesso con clausola di provvisoria esecutività e successivamente non opposto. Ha dedotto il Faiella:

- che a seguito dell'introduzione di una procedura esecutiva avviata dallo Spinelli innanzi al Tribunale di Boneville, in Francia, ed al fine di poter verificare la regolarità dell'azione esecutiva dal medesimo esercitata, esso ricorrente ha richiesto copia del fascicolo relativo al procedimento monitorio a definizione del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo di cui

in premessa ed il correlativo certificato di T.E.E., avvedendosi di come quest'ultimo sia stato rilasciato per errore, in difetto di notifica del decreto regolarmente perfezionatasi nei suoi confronti, con conseguente violazione degli artt. 3 e 6, lett. a) e b) del Regolamento;

- che, in quanto mai regolarmente notificato ad esso istante, in particolare non essendo stato rispettato il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c., mediante dimostrazione della spedizione e del successivo ricevimento o del mancato ritiro nel termine per la c.d. compiuta giacenza della raccomandata informativa (CAD) prevista da tale disposizione, e dunque mancando la prova della conoscenza legale del provvedimento monitorio da parte di esso ricorrente, il certificato di T.E.E. non avrebbe dovuto essere emesso da parte del Tribunale, tanto più sull'errato presupposto di una notificazione asseritamente avvenuta nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento (ovverosia di una *"notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore"*), con conseguente revocabilità di tale certificato per violazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

- che, sotto ulteriore profilo, il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti neppure ha garantito il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento, da considerare anch'essi come presupposti essenziali per qualificare il credito portato dal decreto come *"non contestato"* ai sensi del Regolamento e giustificare, dunque, l'emissione del certificato di T.E.E., quali, in particolare, l'informativa in ordine alla forma da osservare per proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio, alla necessità di avvalersi, ai fini della stessa, di una rappresentanza tecnica ed alle conseguenze della mancata opposizione; secondo la giurisprudenza euromunitaria, la disposizione di cui all'art. 17 citato, e così pure quella di cui all'art. 18 del Regolamento, devono essere interpretate, inoltre, nel senso che il debitore deve essere informato anche in merito all'indirizzo del giudice innanzi al quale può essere proposto ricorso.

Denegata con provvedimento reso in data 12.03.2022 e pubblicato in data 16.03.2022 la sospensione dell'efficacia del certificato di T.E.E. richiesta dal Faiella *inaudita altera parte*, è stata fissata l'udienza del 19.04.2022, poi differita d'ufficio al 21.04.2022, per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso.

Quindi, con comparsa depositata in data 20.04.2022, si è costituito in giudizio Spinelli Gioacchino, instando per il rigetto integrale dell'avverso ricorso, con il favore delle spese processuali.

Ha dedotto lo Spinelli:

- la regolarità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. impiegato per la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, essendo stata la raccomandata informativa (CAD) ricevuta personalmente dal Faiella, con conseguente garanzia di conoscenza non solo *"legale"* ma anche *"effettiva"* del decreto d'ingiunzione da parte del debitore;

- l'assenza di un'opposizione proposta dal Faiella avverso il decreto, non soltanto tempestiva, ma anche tardiva ex art. 650 c.p.c., e ciò pur avendo il medesimo avuto piena contezza del provvedimento d'ingiunzione e del titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti, anche tenuto conto delle molteplici iniziative intraprese da esso resistente per il

recupero forzoso del credito, essendosi il debitore limitato, invece, a proporre la presente domanda di revoca per motivi meramente formali e a spogliarsi, *medio tempore*, di tutto il suo patrimonio, costringendo lo Spinelli ad esperire anche plurime azioni revocatorie avverso le quali il Faiella ha resistito infondatamente;

- l'insussistenza, parimenti, di una violazione dell'art. 17 del Regolamento, dal momento che nel decreto d'ingiunzione è stato inserito l'espresso avvertimento della possibilità di fare opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica e che in difetto il decreto sarebbe divenuto definitivamente esecutivo; nel nostro ordinamento, inoltre, l'opposizione può essere proposta unicamente innanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, sicché non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa dell'ingiunto;

- in ogni caso, l'avvenuta sanatoria di ogni vizio formale in applicazione dell'art. 18 del Regolamento, secondo cui la notificazione avvenuta nelle forme di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento non seguita da alcuna impugnazione da parte del debitore sana l'inosservanza delle norme minime previste dal Regolamento, e ciò anche tenuto conto degli atti di pignoramento notificati al Faiella, contenenti gli avvertimenti previsti dalla normativa vigente in tema di opposizione al titolo e ai successivi atti esecutivi, nonché della costituzione effettuata dal debitore nei molteplici giudizi già svoltisi sia in Francia che in Italia per la revocatoria degli atti dispositivi dei propri beni, con conseguente consapevolezza del suo debito, peraltro già riconosciuto in via stragiudiziale, del decreto ingiuntivo e del relativo certificato di titolo europeo.

All'udienza del 21.04.2022, discusso il ricorso nel contraddittorio delle parti, queste ultime hanno richiesto termine per memorie difensive; anche a fronte delle contestazioni e delle richieste di parte ricorrente, è stata disposta, inoltre, l'esibizione da parte del resistente dell'originale del ricorso e del decreto ingiuntivo notificati al Faiella.

Alla successiva udienza del 24.05.2022, lo Spinelli ha dunque provveduto al deposito dell'originale della notifica e, sulla produzione e le ulteriori deduzioni del medesimo, il ricorrente ha dato atto del perfezionamento della notificazione, evidenziando come la stessa non fosse emersa, tuttavia, dal contenuto del fascicolo d'ufficio del monitorio, quale profilo rilevante quantomeno ai fini della regolamentazione delle spese processuali. Ha invece insistito integralmente sugli altri motivi di ricorso, contestati, per converso, nella loro fondatezza, da parte del resistente. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio ha riservato la decisione.

Così riassunti i fatti, osserva il Collegio, in via preliminare, come il presente giudizio sia limitato al solo accertamento delle violazioni lamentate dal Faiella in relazione all'avvenuto rilascio, in data 3.12.2012, del certificato di T.E.E. relativo al decreto ingiuntivo n. 213/2011, rimanendo, invece, estraneo all'odierna disamina ogni profilo afferente al merito della pretesa creditoria dello Spinelli e alla legittimità della concessione del suddetto decreto d'ingiunzione alla stregua della normativa nazionale, questioni queste ultime che in alcun modo sono state dedotte, in questa sede, da parte del ricorrente.

Ciò posto, giova allora anche chiarire, sempre in via di premessa, come il titolo esecutivo europeo, istituito con il Regolamento sopra menzionato, consista in un provvedimento

formale associato a un titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, formatosi in uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea, e finalizzato a certificarne l'idoneità a "circolare" in uno qualsiasi degli altri Stati membri e a legittimare, anche all'interno di questi ultimi, l'esercizio di un'azione esecutiva da parte del beneficiario del titolo.

L'introduzione di uno strumento siffatto, funzionale a consentire l'abbandono del tradizionale sistema dell'*exequatur* o di un controllo comunque riservato allo Stato richiesto dell'esecuzione di una determinata decisione giudiziaria emessa nell'ambito di un altro Stato, è stato previsto, in particolare, dal Regolamento citato, per i "crediti non contestati", fattispecie individuata in *"tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico"* (v. considerando n. 5 del Regolamento).

Posta l'esistenza di un titolo esecutivo "domestico", è stata prevista, quindi, la possibilità per il beneficiario dello stesso di ottenere il rilascio del certificato di T.E.E. da parte dello stesso Stato membro d'origine del titolo, nel caso in cui risultino sussistenti determinate condizioni previste dal Regolamento per qualificare il credito come "non contestato".

Dispone, in dettaglio, l'art. 3 del Regolamento che: *"Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. ...Un credito si considera «non contestato» se:*

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o*
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o*
- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o*
- d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico".*

Per il caso in cui si tratti di un credito oggetto di una decisione giudiziaria (come nella fattispecie oggetto dell'odierna disamina, essendo pacifico e, comunque, risultando dagli atti che il certificato di T.E.E. del 3.12.2012 sia stato rilasciato a fronte di un decreto d'ingiunzione non opposto nel termine da parte dell'ingiunto, e non per la sussistenza di una "transazione giudiziaria" o di un "atto pubblico" aventi ad oggetto il credito dello Spinelli), prevede, inoltre, l'art. 6 del Regolamento che: *"Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:*

- a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e*
- b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e*

c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), ...”.

Tali ultime disposizioni, di cui al Capo III del Regolamento, prevedono in particolare delle “Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati”, individuando taluni requisiti minimi (c.d. *minima standard*) imposti, in maniera uniforme, a livello eurounitario affinché possa ritenersi sussistente il presupposto della “non contestazione del credito”, requisiti che afferiscono, in buona sostanza, alle garanzie minimali da assicurare, nell’ottica eurounitaria, nella notificazione diretta al debitore della domanda giudiziale o di altro atto equivalente, funzionale a consentirgli di contestare la pretesa creditoria avversaria, nonché nelle informazioni da assicurare al medesimo sia in ordine al credito, sia in merito “agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito” stesso (cfr. rispettivamente, artt. 13 - 15 e artt. 16 - 17 del Regolamento).

La previsione di tali garanzie è stata giustificata - giova evidenziarlo - avendo riguardo all’esigenza di coordinare tra loro, da un lato, la finalità di prevedere una più efficiente e rapida esecuzione alle decisioni giudiziarie relative a crediti non contestati nell’ambito di uno spazio comune che vada oltre gli stretti confini nazionali, quale perseguita appunto con l’introduzione del T.E.E., e dall’altro lato, la diversità che tuttavia persiste tra gli Stati membri con riferimento alle norme di procedura civile vigenti all’interno dei singoli ordinamenti. Così, se il Regolamento ha rinviato, come anticipato, alla legislazione prevista nel singolo Stato membro d’origine per il procedimento giudiziario nell’ambito del quale si è formata la predetta decisione e alle norme procedurali relative alla modalità con le quali il debitore deve proporre la propria contestazione, tuttavia, al contempo, sono state individuate, a livello europeo, una serie di “norme minime”, se del caso aggiuntive alle forme di garanzia già previste dalle legislazioni nazionali, al fine di assicurare che in ogni Stato sia pur sempre assicurata al debitore una possibilità effettiva di contestazione dell’avversa pretesa creditoria (si v. ancora i considerando del Regolamento, in particolare ai nn. 12, 13: “Dovrebbero ... essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione”, ed ancora “Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato ...”).

Alla stregua del quadro normativo sopra delineato, è dato inferire, pertanto, come la disciplina del certificato del T.E.E. sia fondata su un’autonoma nozione di “credito non contestato” definita a livello europeo mediante la previsione di una serie di specifiche garanzie, di cui deve accertarsi l’avvenuta attuazione ai fini del rilascio di tale certificato.

Come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza eurounitaria, invero, “il regolamento n. 805/2004 non definisce la nozione di «credito non contestato» mediante un rinvio alla normativa

*degli Stati membri. Al contrario, da una lettura dell'articolo 3 del medesimo regolamento alla luce del considerando 5 di quest'ultimo risulta che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Il riferimento ai diritti degli Stati membri contenuto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), del medesimo regolamento non riguarda gli elementi costitutivi di detta nozione, bensì elementi specifici della sua applicazione” (cfr. CGUE sentenza del 16 giugno 2016, C-511/14, punti 37 ss.).*

Ai fini della legittima concessione del certificato di titolo esecutivo europeo, ciò che rileva, dunque, è la nozione e la disciplina prevista, nella materia, a livello eurounitario, da considerare inevitabilmente prevalente sul diritto dei singoli Stati membri, ferma restando la rilevanza di quest'ultimo, per contro, ai fini della formazione della singola decisione giudiziaria e della sua esecutività alla stregua dell'ordinamento nazionale. D'altra parte, *“dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione”* (cfr. ancora CGUE sentenza del 16 giugno 2016 cit., ed ulteriore giurisprudenza ivi menzionata), senza dunque fare riferimento a un'eventuale diversa interpretazione ricavabile sulla scorta della normativa nazionale.

Infine, va rammentato, sempre ai fini che qui interessano, come il certificato di T.E.E. sia sottratto, in linea generale, alla possibilità di un'autonoma impugnazione (cfr. art. 10 paragrafo 4), dovendo il debitore sollevare le proprie contestazioni in ordine al procedimento che ha condotto alla pronuncia della decisione giudiziaria o al merito della stessa mediante i mezzi di impugnazione previsti dal singolo ordinamento dello Stato membro d'origine, potendo, poi, ottenere, a seguito della rimozione del titolo esecutivo a livello nazionale, anche l'elisione del certificato di T.E.E. (art. 6 paragrafo 2).

Pertanto, il Regolamento contempla, al contempo, anche un mezzo di contestazione relativo al solo certificato di T.E.E. (in piena coerenza con la diversità che comunque connota, secondo quanto sopra delineato, il procedimento di formazione del titolo esecutivo “domestico” ed il rilascio del certificato funzionale a munirlo di efficacia esecutiva a livello europeo), contestazione che, pertanto, può essere proposta dall'interessato eccezionalmente avverso il certificato di titolo europeo, in particolare quando lo stesso sia stato emesso manifestamente per errore, di fatto o di diritto, non ricorrendo in realtà nel singolo caso i presupposti per la sua concessione, ex art. 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (cfr. anche Cass. civ. n. 10543/2015).

La revoca del certificato, in tal modo contemplata dalla disposizione appena menzionata, è rimessa, nella disciplina procedurale, alla normativa interna dei singoli Stati membri, normativa che nel caso dell'Italia è stata individuata, come noto, nella procedura in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (come si ricavava dal c.d. atlante giudiziario civile, a tanto deputato dallo stesso Regolamento, si v. ancora al riguardo Cass. civ. n. 10543/2015 cit.).

Ora, tanto premesso in linea generale e venendo, nello specifico, alla fattispecie oggetto di causa, si è anticipato come il Faiella abbia contestato e richiesto la revoca del certificato del T.E.E. sostanzialmente sulla base di due motivi, ad essi potendo essere ricondotte anche le censure formulate in generale dal ricorrente sulla scorta degli artt. 3 e 6 del Regolamento: (i) la violazione delle norme del Regolamento in materia di notifica, in particolare per non essere state rispettate, a suo dire, le forme del procedimento notificatorio previste nel nostro ordinamento dall'art. 140 c.p.c.; (ii) la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento.

Quanto alla contestazione *sub (i)*, ritiene peraltro il Collegio come ogni doglianza avanzata originariamente dall'istante debba considerarsi superata alla luce della produzione effettuata dallo Spinelli e delle stesse deduzioni del ricorrente formulate all'udienza del 24.05.2022.

Come si evince dalla documentazione depositata dal resistente, ed in particolare dall'originale del ricorso e del decreto ingiuntivo notificati al Faiella, risulta infatti che la notificazione di tali atti, unitamente all'atto di precetto, si sia regolarmente perfezionata nei confronti del debitore in data 9.11.2011 a seguito del ritiro da parte dello stesso della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'ufficio postale (cfr. notificazione in atti, in originale; si v. inoltre la copia corrispondente prodotta in via telematica in data 14.05.2022 da parte resistente).

Avuto riguardo al procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., seguito nella specie da parte dell'U.G. per la temporanea irreperibilità del Faiella presso il suo indirizzo di residenza (cfr. sul punto anche doc. 3 fasc. resistente, recante certificato storico di residenza), risultano quindi compiute tutte le formalità previste dalla citata disposizione, ovverosia il deposito dell'atto presso il Comune e l'avviso al domicilio indicato dall'U.G. seguiti dalla spedizione in data 2.11.2011 della raccomandata informativa (c.d. CAD), con la dimostrazione del suo regolare ricevimento da parte dell'ingiunto Faiella in data 9.11.2011, anteriormente alla scadenza del termine di c.d. compiuta giacenza.

Né è dato dubitare, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente all'udienza del 24.05.2022 (v. verbale in atti), della riconducibilità dell'avviso di ricevimento prodotto dallo Spinelli alla notificazione di cui si discute, tenuto conto dell'evidente corrispondenza tra i numeri di cronologico riportati sull'avviso e quelli indicati dall'U.G. sull'ultima pagina dell'atto notificato (costituito da ricorso, decreto ingiuntivo ed atto di precetto tra loro spillati e muniti di timbro di congiunzione dell'ufficio su ogni pagina), in entrambi i casi indicati con i numeri 3302 e 3563.

L'assunto, infine, che non vi sarebbe comunque dimostrazione dell'avvenuta verifica di una tale regolare notificazione al momento del rilascio del T.E.E., stante il mancato rinvenimento, da parte dell'istante, a seguito di accesso e di richiesta copie degli atti contenuti nel fascicolo monitorio, della "cartolina" contenente il suddetto avviso di ricevimento, deve ritenersi anch'esso inidoneo a giustificare la revoca del certificato di titolo europeo e ciò tenuto conto che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, tale revoca può essere

disposta, come detto, soltanto se risulti che il certificato sia stato *“manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabili del presente regolamento”*.

Per converso, nel presente caso, è stata documentata la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata al Faiella sin dal 9.11.2011 (anteriormente al rilascio del certificato di T.E.E.), mediante ritiro della raccomandata informativa da parte del debitore ben prima del termine della c.d. compiuta giacenza, ed il certificato di titolo esecutivo europeo risulta essere stato emesso, significativamente, sul presupposto di una notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, dunque con prova di ricevimento da parte del debitore, in piena coerenza con le modalità con le quali, appunto, è risultata avvenuta la notifica in parola.

Tenuto conto di tali risultanze, non può dunque ritenersi accertato, a parere del Collegio, alcun *“manifesto errore”* nella concessione del T.E.E. sotto il profilo della verifica della regolarità della notificazione, vizio che non risulta affatto dimostrato sulla scorta degli elementi istruttori e che, a ben vedere, lo stesso Faiella pretenderebbe di far valere *“ora per allora”*, in virtù del solo rilievo di non aver rinvenuto anche nel fascicolo monitorio originario l'avviso di ricevimento prodotto in questa sede dallo Spinelli, presupposto che tuttavia, di per sé stesso, ben potrebbe imputarsi anche a un fortuito smarrimento della copia di tale avviso, considerato il lunghissimo arco temporale trascorso dalla concessione del T.E.E., peraltro avvenuta da parte di un ufficio giudiziario di cui è stata, come noto, disposta la soppressione a norma del d.lgs. n. 155/2012.

Considerato quanto precede, il primo motivo di censura formulato dal Faiella non merita, pertanto, alcun seguito.

Diverse considerazioni devono operarsi, invece, con riferimento al motivo di contestazione *sub (ii)*, il quale, a parere del Collegio, merita accoglimento, in virtù delle considerazioni che seguono.

Ed invero, si è anticipato come la disciplina prevista nel Regolamento contempra una serie di condizioni *“minime”* imposte a livello eurounitario al fine di potersi considerare integrata la fattispecie della *“non contestazione del credito”* necessaria per il rilascio del certificato di T.E.E. .

Tra tali condizioni, in particolare, l'art. 17 del Regolamento prevede quella della *“Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito”*, statuendo che *“Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue: a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;*

*b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario”*.



Come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza eurounitaria, tale disposizione, in punto di informazione del debitore circa la possibilità e le modalità di contestazione del credito, concorre anch'essa, in considerazione della sua collocazione e della sua *ratio*, a delineare quali siano le garanzie necessarie e sufficienti per assicurare il rispetto dei diritti di difesa nello Stato membro d'origine, statuendo, "*...conformemente al considerando 12 del regolamento n. 805/2004, che il debitore venga informato, tempestivamente e in modo da poter organizzare la propria difesa, da un lato, dell'azione giudiziaria intentata nei suoi confronti, nonché delle condizioni della sua partecipazione attiva al procedimento al fine di contestare il credito di cui trattasi e, dall'altro, delle conseguenze della mancata partecipazione allo stesso*" (cfr. CGUE sentenza 28 febbraio 2018, C-289/17).

Sebbene, poi, dette informazioni non debbano essere fornite necessariamente attraverso la stessa decisione giudiziaria, risultando sufficiente - come pure è stato chiarito dalla Corte di Giustizia - che lo siano anche a mezzo di altri atti contestuali alla stessa, anche tenuto conto del principio di effettività che come noto permea il diritto dell'Unione (e dunque della salvaguardia comunque assicurata, in tal caso, al diritto di difesa del debitore), non può revocarsi in dubbio, tuttavia, che le stesse debbano essere comunque garantite all'interessato affinché la decisione stessa possa essere certificata come titolo esecutivo europeo (cfr. ancora CGUE sentenza 28 febbraio 2018, cit., la quale ha stabilito, in particolare, come alla stregua dell'art. 17 del Regolamento, debba considerarsi obbligatoria l'indicazione al debitore, mediante la decisione giudiziaria o in altro atto contestuale trasmesso al predetto, non soltanto del nome, ma persino dell'indirizzo dell'istituzione alla quale deve rivolgere la propria eventuale contestazione).

Resta irrilevante, per converso, la disciplina eventualmente diversa prevista nell'ambito del singolo ordinamento nazionale, la quale non assicuri, in particolare, una tale pregnante informativa all'obbligato ai fini della definitività o comunque dell'esecutività del provvedimento emesso nei suoi confronti e ciò tenuto conto che la nozione di "non contestazione" prevista dal Regolamento deve essere, come detto, interpretata quale nozione autonoma definita a livello eurounitario, la sola rilevante ai fini del rilascio del T.E.E. (cfr. al riguardo anche il considerando n. 19 del Regolamento, secondo cui "*Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime*").

Giova, inoltre, rilevare, sin da subito - tenuto conto di quanto dedotto, nella presente fattispecie, da parte del resistente - come il successivo art. 18 del Regolamento contempli, poi, in effetti, anche la possibilità di una "sanatoria", consentendo egualmente la concessione del T.E.E. pur a fronte della eventuale violazione delle norme di cui al Capo III, inclusa quella in tema di informazione ex art. 17 del Regolamento. A tal fine è necessario, peraltro, che il debitore, una volta ricevuta la notificazione della decisione giudiziaria in conformità con gli artt. 13 e 14 del Regolamento, abbia la possibilità di ricorrere contro la stessa mediante un mezzo di "*riesame completo*" e che, anche in tal caso, il predetto sia

*“...debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto”* (cfr. art. 18 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento; non viene in rilievo, per contro, nella fattispecie in disamina, la disciplina dettata dal paragrafo 2 dell'art. 18, riferendosi essa all'ipotesi di *“inosservanza, nel procedimento svolto nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14”*, da considerarsi, secondo la disposizione, *“sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere”*, ipotesi come detto non ricorrente nel caso che qui occupa).

Ebbene, con riferimento alla presente fattispecie, non è risultato che le suddette condizioni siano state soddisfatte, né nell'ambito della decisione munita del certificato di T.E.E., né in atti da essa distinti e pur sempre notificati al Faiella.

Emerge, infatti, dal decreto ingiuntivo n. 213/2011 come sia stata data al debitore la sola indicazione del termine di giorni 40 dalla notifica del decreto *“per fare opposizione”*, mentre alcunché è stato specificato nell'ambito del decreto stesso in ordine alle avvertenze imposte dalla normativa regolamentare, in particolare con riferimento all'*“indirizzo”* dell'istituzione alla quale la contestazione andava proposta (requisito, del resto, significativamente distinto, come detto, dal *“nome”* dell'istituzione e dunque, nella specie, dalla chiara menzione dell'ufficio giudiziario che ha provveduto alla concessione del provvedimento d'ingiunzione ed al quale, evidentemente, la stessa andava presentata), ovvero riguardo alla necessità dell'ingiunto di avvalersi di una difesa tecnica, o ancora in ordine alle conseguenze della mancata presentazione dell'opposizione e, dunque, alla definitiva esecutività del provvedimento non opposto, di cui, invero, non v'è traccia (a dispetto di quanto sostenuto dal resistente) nell'ambito del provvedimento monitorio (cfr. decreto in atti).

Le predette avvertenze non risultano, inoltre, essere state assicurate al Faiella, a dispetto di quanto dedotto dal resistente, neppure in altri atti notificati al debitore, diversi dal decreto ingiuntivo, e ciò tenuto conto che alcunché risulta indicato con riferimento ai profili suddetti nell'atto di precetto spedito contestualmente all'odierno ricorrente, così come pure non vi è alcuna avvertenza ex art. 17 del Regolamento nel testo del ricorso d'ingiunzione prodotto in forma integrale da parte dello Spinelli.

Parimenti - si osserva per completezza - non è stato dimostrato da quest'ultimo neppure che informazioni del tipo di quelle imposte dalla normativa eurounitaria siano state fornite al debitore in occasione degli atti di pignoramento notificatigli per avviare la procedura esecutiva intrapresa in Italia o quella allo stato pendente in Francia, atti, peraltro, necessariamente successivi e non contestuali alla notifica del decreto d'ingiunzione, quantomeno secondo la *“normativa vigente”* nel nostro ordinamento (per mutuare le espressioni impiegate dal resistente nei suoi scritti difensivi).

Al riguardo, deve poi escludersi, a parere del Collegio, sulla scorta dei rilievi sopra esposti, di potersi considerare rilevante la circostanza (dedotta dallo Spinelli) secondo cui il nostro ordinamento non prevede altri rimedi avverso un decreto ingiuntivo diversi dall'opposizione proposta al medesimo ufficio giudiziario, sia essa tempestiva o tardiva,

essendo tale opposizione necessariamente di competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, così come appare inconferente la circostanza (allegata anch'essa dal resistente a fondamento della legittimità del certificato di T.E.E.) relativa all'esistenza di molteplici giudizi da lui già intrapresi, nella specie, per la revocatoria di atti dispositivi dei propri beni posti in essere dal Faiella e nei quali quest'ultimo ha svolto attività difensiva, mostrando di essere consapevole dell'esistenza del decreto ingiuntivo, avverso il quale mai ha proposto opposizione, anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

Per quanto concerne il primo profilo, osserva infatti il Collegio, in coerenza con quanto già evidenziato in premessa, e conformemente all'orientamento espresso anche da parte di altra giurisprudenza, come la garanzia del diritto di difesa del debitore imposta dalla normativa regolamentare non possa essere valutata alla stregua dell'ordinamento nazionale, ma debba invece essere apprezzata sulla scorta del diritto eurounitario, destinato, in questa materia, a trovare applicazione in via autonoma o comunque prevalente rispetto alla legislazione interna (cfr. nello stesso senso anche App. Torino 23.02.2012).

La circostanza, poi, che il Faiella abbia avuto contezza del decreto emesso a suo carico senza mai formulare opposizione avverso lo stesso, bensì ponendo in essere atti dispositivi del proprio patrimonio e costituendosi, successivamente, nei giudizi di revocatoria intrapresi dallo Spinelli, se conforta ulteriormente la ravvisata conoscenza, non soltanto "legale" ma neanche "effettiva", del decreto d'ingiunzione in capo al debitore, di contro, in nulla incide sull'assicurazione a quest'ultimo delle pregnanti avvertenze imposte dall'art. 17 del Regolamento quali ulteriori presupposti per il rilascio del certificato di titolo europeo (diverso, come detto, nella disciplina e nella finalità, dal titolo esecutivo "domestico", di cui non è qui in contestazione l'efficacia), non emergendo, del resto, neppure che in tali procedimenti al debitore siano state fornite le informazioni predette o che quest'ultimo abbia ammesso, per esempio, il proprio debito (che, invece, risulta essere stato contestato in quelle sede dal Faiella) sulla scorta delle produzioni del resistente (cfr. doc. 4, 5, 5 *bis* fasc. resistente).

Del pari priva di rilevanza è, inoltre, la circostanza del lungo arco temporale trascorso dalla concessione del decreto ingiuntivo o dal rilascio del certificato di T.E.E., dal momento che il Regolamento non prevede alcun termine né per la domanda di rilascio del titolo esecutivo europeo né per la sua eventuale revoca.

Deve escludersi, infine, a giudizio del Collegio, di potersi fare applicazione - contrariamente a quanto preteso, ancora, dallo Spinelli - del meccanismo di sanatoria di cui all'art. 18 del Regolamento e ciò tenuto conto che anche detta disposizione presuppone, pur sempre, che il debitore, ricevuta la notificazione della decisione giudiziaria, disponga contestualmente di una pregnante informativa in ordine alle norme procedurali relative al mezzo di riesame previsto avverso la stessa, informativa che, parimenti, non risulta essere stata fornita, in particolare ai fini dell'esperimento del rimedio previsto nel nostro ordinamento dall'art. 650 c.p.c.

Tenuto conto dei rilievi che precedono, deve quindi concludersi nel senso dell'erroneità del rilascio del certificato di T.E.E. del 3.12.2012 da parte di questo Tribunale, Sezione Distaccata

di Frascati, non risultando manifestamente soddisfatte, nel presente caso, tutte le condizioni imposte dalla normativa eurounitaria, in particolare con riferimento a quelle di cui all'art. 17 del Regolamento, ai fini della legittima concessione del titolo esecutivo europeo.

Il predetto certificato di T.E.E., emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 213/2011 del 19.09.2011, deve, dunque, essere revocato.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti avuto riguardo all'infondatezza del primo motivo di contestazione proposto dal ricorrente e non trovando giustificazione una diversa regolamentazione delle spese nella circostanza addotta dal predetto del mancato rinvenimento nel fascicolo monitorio di copia dell'avviso di ricevimento della notificazione, considerata la rilevata ricezione personale della notifica da parte del Faiella e la conseguente manifesta infondatezza del motivo di censura dal medesimo formulato al riguardo. Va, inoltre, considerata, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, la sostanziale novità della questione trattata, ricorrendo, quindi, nella fattispecie, avuto riguardo a tale profilo e alla suindicata reciproca soccombenza delle parti, i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, visti gli artt. 10 e 17 del Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e artt. 737 ss. c.p.c.,

dispone la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato dal Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Frascati, in data 3.12.2012 in relazione al decreto ingiuntivo n. 213/2011 del 19.09.2011;

compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

**Si comunichi.**

Velletri, lì 11.06.2022

Il Giudice rel. est.  
*Dott.ssa Federica Nardi*

Il Presidente  
*Dott. Marcello Buscema*